

N. 195/2021 Prot./Int.



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di BELLUNO

Belluno, 22 giugno 2021

ORDINE DI SERVIZIO

Oggetto: divieto di trattazione di dichiarazioni sostitutive di certificazioni, autocertificazioni e altre attestazioni non conformi alle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e con contenuto in contrasto con l'ordinamento della Repubblica Italiana.

Rilevato che le dichiarazioni sostitutive di certificazioni o autocertificazioni sono prodotte, nell'ambito di procedimenti amministrativi instaurati presso la pubblica amministrazione, in sostituzione delle normali certificazioni per comprovare stati, qualità personali e fatti indicati nell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, che così recita:

“Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;*
- b) residenza;*
- c) cittadinanza;*
- d) godimento dei diritti civili e politici;*
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;*
- f) stato di famiglia;*
- g) esistenza in vita;*
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;*
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;*
- l) appartenenza a ordini professionali;*
- m) titolo di studio, esami sostenuti;*
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;*
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;*
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;*
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;*
- r) stato di disoccupazione;*
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;*
- t) qualità di studente;*

- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato”;

Considerato che l'art. 33 del D.P.R. n. 445/2000 recita:

“Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente”;

SI RIBADISCE CHE

- possono essere accettate dagli uffici per le funzioni di propria competenza solo le autocertificazioni e le dichiarazioni sostitutive conformi alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 e che riguardano gli stati, le qualità e i fatti tassativamente elencati nell'art. 46 del D.P.R. citato ed in possesso della pubblica amministrazione;
- la mancata accettazione dell'autocertificazione non integra violazione dei doveri d'ufficio ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. citato, se non per l'amministrazione che ha fatto richiesta della certificazione;

NON possono pertanto essere ricevuti e accettati atti privati, autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive prive di rilevanza giuridica e che contengano affermazioni in contrasto con l'ordinamento della Repubblica Italiana, né può procedersi alla legalizzazione delle firme apposte su tali atti.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Paolo LUCA

